

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott. Eugenio Cetro presidente relatore
dott.ssa Annalisa Gianfelice consigliere
dott. Vincenzo Pio Baldi consigliere

alla pubblica udienza del **29 ottobre 2015**, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. ____ del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2015**, promossa con ricorso in appello depositato il 23 aprile 2015 da

I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. (Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.) con sede in Roma, rappresentato e difeso in forza di procure generali alle liti dagli Avv.ti Floro Flori, Susanna Mazzaferri ed altri, domicilio eletto in Ancona;

parte APPELLANTE

Contro

_____, con il patrocinio dell'avvocato A. Buganelli e M. Mancini;

parte APPELLATA

avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro:

P. Q. M.

- A- La Corte, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;**
- B- Condanna l'I.N.P.S. a rimborsare alla appellata le spese di questo grado in ragione di 1.500 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale) e contributo alla cassa di previdenza forense;**



C- dichiara che la parte appellante è obbligata al versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).

CONCLUSIONI

per la parte APPELLANTE

come da ricorso in appello

per la parte APPELLATA

come da memoria di costituzione in appello;

MOTIVAZIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'intimato _____, nella resistenza dell'I.N.P.S., ha dichiarato non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. _____ e di pagamento (di contributi nella Gestione commercianti per il primo trimestre degli anni dal 2007 al 2012) per insussistenza dell'obbligo contributivo; spese di lite compensate per il 20% e nel resto secondo soccombenza.

1.1. A sostegno della statuizione di accoglimento, il Tribunale ha ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente _____, nella qualità di socio della _____, in relazione al reddito di partecipazione agli utili prodotti dalla società, in carenza di prova della prosecuzione della attività lavorativa, cessata al compimento del 65esimo anno e del pensionamento, non fosse giustificata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti.

2. L'appello proposto dall'I.N.P.S. (anche nella qualità di mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., cessionaria del credito contributivo cartolarizzato) non ha fondamento.

2.1. Nell'atto di appello non si prende posizione sulle specifiche dichiarazioni dei testimoni, concordi nel ricordare come _____, dopo il pensionamento avesse cessato di svolgere attività all'interno della società; segnatamente il _____ ha riferito che in occasione del mutamento di sede del suo bar, qualche tempo dopo il maggio 2006, _____ non si presentava più per i controlli alle "macchinette" mentre nel periodo risalente era solito passare al bar ogni uno o due giorni; analoghe dichiarazioni in conformità alla posizione dell'opponente ha reso il _____, gestore di altro bar che noleggiava videogames dalla stessa società.

Allo stesso modo la testimone _____ (coniuge, subentrata come nuovo amministratore della società) ha riferito che il marito aveva smesso di lavorare in ditta a maggio del 2006, allorquando andò in pensione.



22. In definitiva, considerato che il pensionato è rimasto socio seguitando a percepire gli utili prodotti dalla società e che tale rendita non implica necessariamente la partecipazione all'effettivo lavoro in società, non emergono i presupposti per la prosecuzione dell'iscrizione e la contribuzione nella Gestione commercianti in carenza di attività abituale all'interno della società.

23. Segnatamente non vale a determinare la reiscrizione d'ufficio di costui nella Gestione commercianti il fatto che nella dichiarazione dei redditi del 2007 (Unico 208) la _____ avesse indicato (barrando l'apposita casella con risposta prestampata) che l'attività svolta nell'impresa da _____ costituisse la sua occupazione prevalente.

24. Considerato che a sua volta _____ aveva tempestivamente comunicato all'I.N.P.S. la cessazione dell'attività lavorativa al 22 giugno 2006 (DOC. 2 fascicolo di parte ricorrente, giudizio di primo grado) e che la società con dichiarazione integrativa (DOC. 7) aveva corretto l'errore capitato al quadro RK, si deve ritenere che l'erronea barratura della casella circa l'occupazione prevalente apposta sulla dichiarazione dei redditi della società, oltre a non possedere valore confessorio siccome proveniente dalla società e, dunque da soggetto terzo rispetto alla parte intimata, non ha alcun valore dichiarativo ai fini contributivi, posto che le dichiarazioni fiscali sono mere dichiarazioni di scienza e possono essere liberamente emendabili e ritrattabili dal contribuente, anche in sede processuale.

25. Sul punto è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale; pertanto, la dichiarazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”* (Cass. Civ., sez. Tributaria n. 29738 del 19 dicembre 2008; in senso conforme alla prima parte della massima si confronti **Cass. 8 luglio 2008 n. 18673; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708**).

3. Alla stregua della individuazione delle circostanze di fatto rilevanti per la decisione, si deve riconoscere che la mera percezione di utili prodotti dalla società, vale a dire di redditi di mera partecipazione, non è titolo idoneo a determinare l'obbligo contributivo nella Gestione commercianti.

31. Ai fini della nascita dell'obbligo contributivo in capo al soggetto socio di società di persone nella Gestione speciale commercianti ciò che conta è l'effettivo esercizio di una attività riconducibile ad una impresa commerciale, sicché il solo godimento di una rendita di posizione non equivale a ricondurre l'attività di mera riscossione degli utili sociali nell'ambito del lavoro autonomo.

32. Pertanto la fattispecie in esame non ricade nell'ambito di operatività dell'articolo 1, lettera c) della legge n. 1397 del 1960, disposizione sostituita dal primo comma dell'art. 29 della



legge n. 160 del 1975, nel testo sostituito dal comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, secondo cui:

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli..omissis... .

33. In conseguenza, assorbita ogni altra considerazione svolta dalle parti (compresa l'eccezione di decadenza), la sentenza impugnata va confermata essendo rimasti indimostrati i presupposti richiamati dall'I.N.P.S. a fondamento della pretesa di recupero a contribuzione.

4. Le spese di questo grado, in dispositivo liquidate, seguono a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. la piena soccombenza della parte appellante principale, obbligata altresì al versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002)

Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Cetro

